



Prefettura di Messina

Messina, data del protocollo

Al Sig. Sindaco della Città Metropolitana di
MESSINA

Al Sigg. Sindaci dei Comuni della
provincia di
MESSINA

Alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di
MESSINA

e, per conoscenza,

Al Sig. Questore di
MESSINA

Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma
dei Carabinieri di
MESSINA

Al Sig. Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza di
MESSINA

Al Sig. Comandante della Capitaneria di
Porto A.M.S.
MESSINA

Oggetto: Identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diramato la circolare n. 557/ST/221.3.1.0 datata 18 novembre u.s, con la quale ha posto l'attenzione sulla necessità di attuare misure adeguate al fine di prevenire i rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica correlati all'alloggio di persone pericolose e/o collegate ad organizzazioni criminali o terroristiche, anche alla luce della larga diffusione del fenomeno degli "affitti brevi" su tutto il territorio nazionale.



Prefettura di Messina

La predetta ministeriale ha esaminato, in primo luogo, il fenomeno della identificazione "da remoto" degli ospiti delle strutture ricettive, mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, o tramite installazione di *key boxes* all'ingresso, soffermandosi, in particolare, sulla questione della compatibilità di tale procedura di *check-in* -che omette l'identificazione personale- con le disposizioni contenute nell'art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

La norma citata prescrive ai gestori di esercizi alberghieri e ad altre strutture ricettive di dare alloggio esclusivamente a persone munite di idoneo documento di riconoscimento e di comunicare alle Questure territorialmente competenti le generalità delle persone effettivamente ospitate, nelle 24 ore successive all'arrivo, ovvero nelle 6 ore successive, in caso di soggiorno non superiore alle 24 ore.

Per effetto dell'art. 19 bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito nella legge n. 132 del 2018, gli obblighi previsti dalla sopra citata disposizione sono stati estesi anche ai locatori e sublocatori che locano immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore ai 30 giorni.

Tali adempimenti, demandati ai gestori degli esercizi ricettivi, rispondono all'esigenza di assicurare la finalità generale di tutela della sicurezza pubblica, consentendo all'Autorità di Pubblica Sicurezza di avere la conoscenza aggiornata degli alloggiati, assicurando, in tal modo, che persone pregiudicate, sospette o ricercate non possano nascondersi in esercizi alberghieri e altre strutture ricettive.

In merito all'art. 109 del TULPS, si è espressa altresì la Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 262/2005, confermando la legittimità della norma, ha precisato che "l'obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, imposto dall'art. 109, terzo comma, investe una modalità di svolgimento di tale attività d'impresa che si correla, con immediatezza, a specifiche esigenze di sicurezza pubblica, giacché il predetto obbligo è volto a consentire all'autorità di polizia la più rapida cognizione dei nominativi degli ospiti dell'albergo, al fine di garantire, appunto, la sicurezza pubblica nell'ambito dei compiti d'istituto individuati dall'art. 1 T.U.L.P.S."

Al riguardo, attesa la *ratio* della norma citata, la richiamata circolare del 18 novembre scorso ha inteso segnalare, in via definitiva, che la gestione automatizzata del *check-in* e dell'ingresso nella struttura, senza identificazione *de visu*, rischia di disattendere l'effettiva individuazione dell'ospite, non potendosi escludere che, dopo l'invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da soggetti diversi da quelli indicati, le cui generalità restano ignote alla Questura competente.

Si è ritenuto, pertanto, che le procedure di *check-in* "da remoto" non possano ritenersi soddisfattive degli adempimenti di cui all'art. 109 del TULPS, confermando che i



Prefettura di Messina

gestori di strutture ricettive sono tenuti a verificare l'identità degli ospiti e a comunicarla alla Questura esclusivamente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 7 gennaio 2013, recante «*Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive*», come modificato con successivo decreto ministeriale in data 16 settembre 2021.

Analoghe indicazioni sono state fornite con riferimento al sito *HomeExchange*, che consiste in una piattaforma esposta su *Web* alla quale è possibile iscriversi per effettuare lo scambio reciproco di abitazioni o appartamenti per un dato periodo di tempo, garantendo a ciascuna parte, a titolo gratuito, di visitare il Paese o la città dell'altra parte "contrattuale".

Il fenomeno dello scambio di casa, tra cittadini italiani o stranieri, senza l'inserimento dei relativi dati nel portale *Alloggiati web*, rischia di disattendere la ratio del citato articolo 109 del TULPS, non potendosi escludere che l'iscrizione alla piattaforma *HomeExchange* avvenga mediante l'inserimento di dati "di fantasia", proprio al fine di aggirare le prescrizioni normative e di occupare un alloggio in modo ignoto alla Questura competente, con possibili ricadute per la pubblica sicurezza.

Pertanto, la circolare in argomento ha previsto che chi effettua tale tipo di "permuta" è tenuto, allo stesso modo, a verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura secondo le modalità indicate dai sopracitati decreti.

È stato evidenziato, inoltre, che, nel caso di cittadini stranieri, l'inserimento dei dati nel portale *Alloggiati web* assicura, al contempo, l'adempimento dell'obbligo prescritto dall'art. 7 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, secondo il quale *"chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta"*.

Infine, con la citata circolare sono state fornite indicazioni di eguale tenore in ordine ai cc.dd. *"Marina resort"*, ovvero quelle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti, all'interno di unità navali da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica.

Tali strutture, oltre ad essere state equiparate agli altri esercizi ricettivi ai fini dell'imposizione IVA, giusto Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 3



Prefettura di Messina

ottobre 2014, presentano caratteristiche che le pongono nell'alveo di applicabilità dell'art. 109 TULPS, nel quale ricadono tutte le attività che assicurano l'alloggiamento di persone, "anche a breve termine" ed anche in strutture "non convenzionali".

Anche tali attività, pertanto, sono tenute a verificare l'identità degli ospiti e ad inserire i relativi dati nel portale *Alloggiati web*.

In conclusione, anche alla luce del delicato momento storico a livello internazionale, che impone un elevato livello di allerta, si ribadisce l'obbligo in capo ai gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia di verificare l'identità degli ospiti mediante verifica *de visu* della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente con le modalità stabilite dai predetti decreti ministeriali.

Tanto si rassegna, per opportuna conoscenza, con espresso invito a codesta Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura a rendere edotte le associazioni di categoria interessate in ordine agli orientamenti espressi nella richiamata circolare.

La Città Metropolitana vorrà far tenere a questa Prefettura e alla Questura l'elenco delle strutture ricettive autorizzate.

I Comuni della provincia vorranno effettuare una ricognizione delle strutture in argomento insistenti sui rispettivi territori, verificando gli adempimenti autorizzatori e comunicandoli, altresì, ai gestori il contenuto della presente direttiva.

II PREFETTO
(D. Stab.)